SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1954

(7ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie » **(514)** (*Di iniziativa del senatore Salari*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 61, 63
MERLIN 62
ROMANO, *relatore* 61

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Agostino, Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Pellegrini, Picchiotti, Piola, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

PICCHIOTTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Salari: « Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie » (514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Salari: « Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Con la legge del 24 dicembre 1949, n. 983, venne soppresso il ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, disponendosi il loro passaggio nei ruoli dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

Con l'articolo 4 della citata legge si dispose che gli aiutanti dichiarati idonei venivano nominati primi cancellieri o primi segretari, se provenienti dal grado 9°, e cancellieri o segretari di prima classe se provenienti dal grado 10°, e che quelli provenienti dai gradi 11°, 12° e 13° sarebbero stati nominati cancellieri e segretari di seconda classe. Provvedendo per il futuro, l'articolo 5 stabiliva che agli effetti della successiva promozione ai gradi 9° e 10° del gruppo *B* si dovesse tener conto per due terzi del servizio prestato nel ruolo degli

aiutanti. Nell'applicazione pratica di detta legge, il Ministro ritenne che gli interessati non potessero conseguire la promozione ai gradi 10° e 9° del gruppo *B* senza la permanenza minima di due anni nel grado di assegnazione al nuovo ruolo, richiamando all'uopo la disposizione contenuta nell'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, in base alla quale « la riduzione dell'anzianità di servizio, prevista dalle disposizioni vigenti, per l'ammissione ai ruoli di promozione al grado 8° di gruppo *A*, al 9° di gruppo *B* ed al grado 11° di gruppo *C* e per la designazione di anzianità congiunta al merito più la promozione al grado 11° di gruppo *C*, possono cumularsi; ma in ogni caso è necessario che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli impiegati entrarono effettivamente a far parte del ruolo, al quale appartengono, tenuto conto, ai fini del compimento del triennio, dell'eventuale periodo di prova o di alunnato ». In seguito a ciò, il senatore Raja presentò un disegno di legge per la interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge n. 983 del 24 dicembre 1949, ma, successivamente dichiarò di ritirarlo.

Analogo a quello è il provvedimento di iniziativa del senatore Salari che la 2ª Commissione è chiamata oggi ad esaminare. Il motivo per cui con il regio decreto del 2 maggio 1940 si richiese, in caso di passaggio di ruolo, la permanenza di almeno due anni nel ruolo di cui si è entrati a fare parte fu quello di mettere il funzionario in condizioni di prendere conoscenza delle nuove funzioni. Ciò non può dirsi per gli aiutanti di cancelleria, che già svolgevano funzioni di cancelliere.

Ed infatti la Corte dei conti, con determinazione del 23 giugno 1952, n. 943, ha ritenuto non doversi applicare la norma della permanenza di due anni nel nuovo ruolo per la promozione dal grado 11° al grado 10° di impiegati di gruppo *B* assunti attraverso concorsi interni. A ciò la sezione di controllo della Corte dei conti è stata indotta appunto dalla considerazione che, nel caso di passaggio di ruolo in base a concorso riservato, è l'Amministrazione stessa che, reclutando il personale tra quello già in servizio in determinati ruoli, viene in un certo qual modo a riconoscere una affinità tra il diverso servizio precedentemente prestato e quello per cui è bandito il concorso interno.

Ora se questo criterio è stato seguìto nei riguardi del personale assunto con concorsi riservati e proveniente da Amministrazioni diverse, a maggior ragione deve essere adottato nei confronti degli ex aiutanti di cancelleria che sono passati nel gruppo *B* delle Cancellerie stesse per effetto di una legge del tutto eccezionale.

Va infine osservato che il caso che ci occupa è molto diverso da quelli contemplati nell'articolo 6 del decreto del 1940. Questo articolo prevede infatti che il periodo anteriore al passaggio nel nuovo ruolo abbia subìto notevoli riduzioni a favore dell'interessato, mentre queste non sono previste nei riguardi dei cancellieri. Inoltre la legge del 1940 si riferisce a passaggi da uno ad altro ruolo, passaggi che sono sempre volontari. La legge del 1949 prevede invece la soppressione di un ruolo diverso. Questo inquadramento, per alcuni lati favorevole agli interessati, recherebbe loro il danno di non poter ottenere, se non con ritardo, quella promozione alla quale potrebbero aspirare immediatamente se mantenuti nel ruolo di provenienza.

Nel proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge devesi fare presente che l'applicazione di detto disegno di legge importerà un onere non previsto nel bilancio, onere derivante anche dal pagamento degli arretrati da corrispondersi agli interessati. Onde è necessario richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

Propongo pertanto di sospendere la discussione di questo disegno di legge in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro, in merito alla copertura degli arretrati che assommerebbero a circa 50 milioni.

MERLIN. Devo fare delle riserve su questo disegno di legge. Io ricordo ancora quante pressioni sono state fatte nel 1947, quando io ero al Ministero, dagli aiutanti delle Cancellerie per la soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, al fine di acquistare grado pari a quello degli altri cancellieri. La cosa era di notevole portata non tanto per questi funzionari che per il lun-

go esercizio hanno notevole esperienza giuridica, ma perchè si andavano a toccare i diritti degli altri. Tuttavia, dopo notevole studio, il desiderio di questi funzionari è stato accontentato. Ma l'appetito viene mangiando; dopo aver ottenuto quel notevole beneficio, oggi si va a ricercare un altro piccolo beneficio. Faccio quindi le mie riserve sul merito di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione fatta dal relatore in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La seduta termina alle ore 10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.